

CITTA' DI LANZO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 9

OGGETTO:**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PUNTUALE - Modifica.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco	Sì
2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere	Sì
3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere	Sì
5. LAMBERTO CESARE - Consigliere	Sì
6. LORIA DOMENICO - Consigliere	Sì
7. GISOLO PAOLO - Consigliere	Sì
8. MUSONI MICHELA - Consigliere	Sì
9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere	Sì
10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere	Giust.
11. BAZZANO ROSSANA - Consigliere	Sì
12. FIORE DEBORAH - Consigliere	Sì
13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO, nella sua qualità di SINDACO.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore LAMBERTO Cesare che relaziona in merito al nono punto all'Ordine del giorno. L'Assessore comunica che si rende necessario provvedere alla modifica del Regolamento Tari per inserire nuove disposizioni tra cui la regolamentazione della tariffazione puntuale anche per la frazione organica che alcuni comuni intendono attivare. Precisa che la pesatura dell'organico sarà attivata soltanto nel caso in cui il Comune deliberi l'applicazione della Tariffa puntuale anche per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica.

Il Consigliere Paolo GISOLO propone di stralciare i tre articoli che parlano della disciplina puntuale dell'organico perché questo comune non intende applicare la tariffa puntuale sull'organico.

Dopo ampia discussione interviene il Segretario Comunale che spiega che poiché il Comune di Lanzo Torinese fa parte del Consorzio Intercomunale di servizi per l'ambiente (CISA) e del SIA, deve rispettare le scelte regolamentari che vengono deliberate dall'assemblea dei soci di cui questo Comune fa parte. Il Regolamento disciplina l'ipotesi della tariffazione puntuale in tutti i suoi aspetti e pertanto anche sull'organico. Il fatto che nell'ambito del Regolamento, uguale per tutti i comuni che aderiscono al Consorzio ed al SIA, vi sia la regolamentazione di tutte le ipotesi di tariffazione puntuale non implica l'obbligo per questo comune di applicare la tariffa puntuale anche per l'organico.

Viene proposto di inserire nella deliberazione "Il Comune di Lanzo non intende applicare la tariffazione puntuale sull'organico"

Durante la votazione si assenta il Consigliere Paolo GISOLO che non partecipa al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ;

Con 11 voti favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta n. 4 /2019 relativa alle modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 32 articoli ed allegati A), B), C) e D) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il Comune di Lanzo Torinese non intende applicare la tariffazione puntuale sull'organico.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web:

www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce Consiglio Comunale on line.

RICHIAMATO l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1 comma 702 della legge 147/2013, anche per la IUC nella sua componente TARI;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 secondo cui: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il DM 25 gennaio 2019 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 al 31/03/2019.

VISTO l'art. 1 comma 691 della legge 174/2013 i Comuni possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che nell'anno 2013 il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato il Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè e che la Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 14/04/2014 ha affidato, con apposita convenzione, il servizio di gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) al suddetto Consorzio il cui C.d.A., con deliberazione n. 11 del 01/03/2016, ha trasferito in capo alla Soc. SIA Srl la convenzione in vigore per la gestione della riscossione della TARI per conto del Comune a decorrere dal 1/1/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Lanzo Torinese fa parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2014 sono state delegate all'Unione le funzioni dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02/03/2017 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) per l'attivazione di un sistema di tariffazione puntuale al fine di consentire un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata;

CONSIDERATO che, dopo una prima fase sperimentale svoltasi nel 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella componente Tassa Rifiuti (TARI) PUNTUALE approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 15/02/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento al fine di definire le modalità di gestione della tariffa puntuale per la frazione organica e risolvere le problematiche legate alla nuova procedura di raccolta in particolare:

- *gestione/responsabilità dell'utente rispetto al cassonetto in dotazione sul quale viene calcolata la tariffa;*
- *responsabilità dell'utente per i cassonetti in dotazione dopo la chiusura di un'utenza;*
- *quantitativo di rifiuti da attribuire agli utenti del mercato per il calcolo della tari puntuale;*
- *eliminazione delle riduzioni per i rifiuti assimilati prodotti dalle aziende in relazione al fatto che il pagamento è richiesto in base alla sola produzione di rifiuto indifferenziato.*

VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 – del Responsabile del settore contabile per la regolarità tecnico/contabile;

DATO ATTO altresì che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa rifiuti;

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

**LA GIUNTA
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Di approvare le modifiche al ***Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) PUNTUALE*** approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 15/02/2018 come da allegato alla presente deliberazione;

- 1) Di dare atto
 - che il regolamento, come modificato, entra in vigore il 01/01/2019.
 - che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, con le modalità ed i termini previsti dalla legge;
- 3) Di trasmettere il presente atto alla Soc SIA S.r.l. di Ciriè.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ASSALTO Ernestina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI
